



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
- VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui "L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche";
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che "Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (*omissis*), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.";
- VISTO l'art. 69, comma 6 della L.R. 23/12/2000, n. 32, secondo cui "La produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti";
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo Alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;
- VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;
- VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con D.P.Reg. Sic. 9/3/2009 (di seguito *Deliberazione n. 1/2009*);
- VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;
- VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica – media tensione*;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28, recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli articoli 5, 6 e 44;
- VISTA il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/9/2010, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- VISTO il D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato emanato il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il D.D.G. n. 1 del 3/2/2010 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, ecc.*;

- VISTI il D.P. Reg. Sicilia n. 1702 del 9/4/2013, il D.D.G. n. 60 del 28/02/2011, il D.D.G. n. 305638 del 03/08/2011, reg. Ragioneria centrale in data 25/08/2011 al n. 3107, il D.D.G. n. 4341/F.P. del 4/7/2013;
- VISTA la nota s.n. del 21/6/2007, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Industria in data 26/6/2007 al n. 25417 con la quale OSMON S.r.l. (OSMON S.p.A. con decorrenza 14/8/2007) con sede legale in Novara, via Cerruti n. 6 e sede amministrativa ed operativa in Borgo Vercelli (VC), via Vercelli n. 23 - C.F. 02156020923 (di seguito *Società*), ha presentato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da discarica) da installare presso la discarica di rifiuti solidi urbani sita nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) contrada Zuppà, da 7,8 MW termici e 3,192 MW elettrici, foglio NCT 1 part. 224 (ex 184) per quanto riguarda l'impianto e foglio NCT 1 part. 161, 184, 185, 186, 187 e 223 per quanto riguarda le opere di connessione;
- VISTA la STMD (ID Web-GOAL 9440) proposta da ENEL Distribuzione S.p.A. ed accettata dalla *Società* in data 18/2/2008, trasmessa con nota prot. Enel-DIS-18/2/2008-0071912, nonché il relativo contratto di connessione trasmesso con nota prot. Enel-DIS-03/07/2008-00311450;
- VISTA la relazione tecnica, dismissione impianto gruppi elettrogeni e computo metrico estimativo delle operazioni di dismissione dell'impianto come da perizia giurata allegata per un importo complessivo pari ad € 41.976,20;
- VISTA la nota prot. n. 76579 s.d. assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Industria in data 20/10/2008 al n. 41281, con la quale il Dipartimento regionale del Territorio e dell'Ambiente, Servizio 2/V.A.S. – V.I.A. ha comunicato che "il progetto in oggetto non rientra tra le tipologie di cui all'Allegato IV, punto 2 lett. a) del D.lgs. 4/2008 e pertanto lo stesso non dovrà essere sottoposto ad alcuna delle procedure di cui al D.lgs. 4/2008"
- VISTI i verbali delle Conferenze di servizi preliminari tenutesi in data 20/8/2008 ed in data 26/3/2009, trasmessi alla *Società* nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento rispettivamente con nota n. 43169 del 30/10/2008 e n. 17751 del 6/5/2009;
- VISTA la nota prot. n. 09/206GA/sf del 14/9/2009, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Industria in data 24/9/2009 al n. 37250, con la quale la *Società* ha trasmesso la documentazione integrativa di cui al punto 2 della *Deliberazione n. 1/2009* ed in particolare la copia conforme del contratto stipulato con Tirrenoambiente S.p.A., società che gestisce l'impianto di discarica di RSU di Mazzarrà Sant'Andrea, stipulato in data 20/4/2007 dal quale si evince, all'art. 21, la disponibilità giuridica dell'area d'impianto;
- VISTO il verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 23/11/2011 trasmesso alla *Società* nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento con nota n. 56050 del 28/11/2011, nel corso della quale è emerso, in seguito a segnalazione dell'ARPA - Struttura territoriale di Messina che "...l'impianto di conversione energetica de quo risulta già in esercizio" e che "agli atti di questa S.T. non è presente alcuna comunicazione inerente la messa in esercizio dell'impianto di conversione energetica, né alcun dato analitico relativo alla misurazione e/o monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera" e, infine, "...risulta evidente che il progetto di autorizzazione non è più rispondente alla situazione reale del sito di discarica con particolare riferimento al nuovo lotto autorizzato con D.R.S. n. 393/09 [del Dipartimento regionale territorio e ambiente di concessione A.I.A. alla società Tirrenoambiente S.p.A. per l'ampliamento delle discarica di rifiuti], pertanto sarebbe opportuno operare una revisione ed eventuale integrazione del progetto stesso alla luce della nuova configurazione autorizzata per il sito" ed inoltre, considerato "...che l'art. 12 del D.lgs. 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da F.E.R. sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione a seguito di un procedimento al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, per le quali non risulta possa essere applicato l'istituto del silenzio-assenso, la C.d.S. medesima dà mandato all'Amministrazione procedente, previo approfondito esame della vicenda ed anche avvalendosi di apposito parere legale, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il ripristino della regolarità amministrativa";
- VISTA la nota prot. 57118 del 1/12/2011, indirizzata tra gli altri all'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina, con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3, chiede agli "Organi di polizia giudiziaria ed Amministrazioni territoriali in indirizzo di voler effettuare, per quanto di rispettiva competenza i preventivi necessari accertamenti anche al fine dell'irrogazione di eventuali sanzioni, relativamente alle quali lo scrivente Dipartimento ha predisposto apposita richiesta di parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato";

- VISTA la nota prot. n. 595 del 2/1/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 4/1/2012 al n. 466, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina "...a seguito di specifico sopralluogo, si conferma che l'impianto de quo è regolarmente in esercizio";
- VISTA la nota prot. 15375 del 27/2/2012 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia, con la quale si invita l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, in qualità di organo di polizia giudiziaria, a voler porre in essere gli opportuni adempimenti per l'eventuale segnalazione della vicenda alla Magistratura inquirente competente per territorio dandone contezza al Dipartimento;
- VISTA la nota prot. 17361 del 6/3/2012, con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3 nel chiede a G.S.E. S.p.A., previa verifica degli eventuali titoli ampliativi che hanno determinato l'allacciamento dell'impianto in questione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, ponga in essere gli adempimenti ritenuti più opportuni per il ripristino della regolarità amministrativa;
- VISTA la prot. n. 39975 del 11/5/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 16/5/2012 al n. 36811, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, a riscontro della richiesta di parere formulata dal suddetto Dipartimento Servizio 3, con nota prot. n. 57116 del 1/12/2011, ritiene in sintesi quanto segue: "...ferme le iniziative sanzionatorie, già avviate in conseguenza di esercizio non autorizzato dell'impianto, si suggerisce a codesto Assessorato - che frattanto avrebbe provveduto a segnalare a tutti gli Organi, anche di polizia giudiziaria, ratione materiae competenti - di diffidare formalmente la società a sospendere, con effetto immediato, l'esercizio dell'impianto, ed a fornire, entro il termine perentorio che si riterrà di assegnare, le integrazioni tecniche e progettuali necessarie all'esame conclusivo del progetto in Conferenza di Servizi. Analoga sollecitazione, su verifica e monitoraggio, ed immediata trasmissione degli esiti, delle emissioni in atmosfera, si ritiene opportuno rivolgere all'ARPA";
- VISTA la nota prot. n. 12/177GA/MR/sf del 16/10/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 22/10/2012 al n. 62774, con la quale la Società, a riscontro della nota prot. n. 58872 del 25/9/2012 del Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3, ha trasmesso la documentazione prevista dall'art. 4 del Regolamento emanato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012;
- VISTI il *Protocollo d'intesa* per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate stipulato in data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito *Internet* del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTA la nota prot. n. 63859 del 25/10/2012, con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3 ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, tra cui l'atto di adesione al protocollo di legalità di cui al precedente visto, nonché lettera di *patronage* aggiornata;
- VISTA la nota del 6/11/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 9/11/2012 al n. 66647, con la quale la Società, ha trasmesso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di sussistenza della capacità organizzativa e finanziaria in capo alla Società medesima necessaria per il suo sviluppo;
- VISTA la documentazione di seguito elencata trasmessa dalla Società a mezzo messaggi P.E.C., assunti al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 21/11/2012 al n. 68648 ed al n. 68651: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese di Novara, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in data 30/10/2012, prot. n. VIW/135/2012/CNO0085; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 in data 26/10/2012, con la quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al protocollo di legalità su menzionato e si assume formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità sopra menzionato; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 in data 26/10/2012, di assenza delle cause di divieto, sospensione, decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 sia in capo alla Società sia in capo al D.L. ing. Mattia Flavio Rolfo; lettera del data 30/10/2012 con la quale Banca ICCREA-Banca Impresa S.p.A., con sede in Roma comunica di aver finanziato la Società nel progetto di costruzione dell'impianto di che trattasi nonché di aver deliberato il finanziamento dell'ulteriore componente di potenza pari a 2,6 MWt;
- VISTA la richiesta di informazioni sulla Società, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 3/6/1998, n. 252, alla Prefettura-UTG di Palermo, trasmessa con fax prot. n. 68147 del 19/11/2012;
- VISTA la nota prot. n. P20120203035 del 16/11/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 23/11/2012 al n. 69194, con la quale G.S.E. S.p.A. ritiene "del tutto inconferente il richiamo di precedenti, per i quali sarebbe stata ritenuta sufficiente alla costruzione ed esercizio di impianti simili a

quello in oggetto l'autorizzazione integrata ambientale" ed inoltre, diversamente da quanto dichiarato dalla *Società*, "non corrisponde al vero che la qualifica di IAFR dell'impianto in oggetto sia stata rilasciata sulla base dell'autorizzazione integrata ambientale";

- CONSIDERATO che in aderenza al suddetto parere, circa la possibilità di ripristinare la regolarità amministrativa attraverso l'espletamento di apposite conferenze di servizi e l'eventuale rilascio dell'Autorizzazione unica, con decorrenza dalla data del relativo decreto dirigenziale, previa irrogazione alla *Società* e successivo versamento della sanzione pecuniaria comminata per l'illecito amministrativo commesso, consistente nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da F.E.R. senza la preventiva autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;
- VISTA la nota prot. n. 29186-188/11/2012 del 29/10/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 2/11/2012 al n. 65300, con la quale L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, nel riscontrare la nota prot. n. 59835 del 28/9/2012 del Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3, ha confermato l'applicabilità delle ipotesi sanzionatorie di cui all'art. 44 del D.lgs. 3/3/2011, n. 28 alla fattispecie in argomento nonché l'applicabilità alla fattispecie medesima delle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTA la nota prot. 3812 del 22/1/2013, con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3 ha accertato e notificato alla *Società* la sanzione prevista dall'art. 44, comma 1 del D.lgs. n. 28/2011 su citato per un importo pari ad € 150.000,00 con la possibilità di pagamento della sanzione medesima in misura ridotta ad un terzo più spese di notifica per € 50.007,20 ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 su menzionata;
- VISTA la nota prot. n. 13-080/MR/ep del 30/4/2013, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 10/5/2013 al n. 24603, con la quale la *Società*, ha trasmesso la ricevuta del bollettino di versamento sul c/c postale n. 00302901 intestato al Banco di Sicilia - Cassa regionale di Palermo, della somma di € 50.007,20 imputata al cap. 1812/E del bilancio della Regione Siciliana;
- VISTO il verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 25/2/2013 trasmesso alla *Società* nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento con nota n. 12364 del 6/3/2013, nel corso della quale sono stati esaminati alcuni pareri mentre la *Società* è stata onerata di esibire la documentazione richiesta dalla Conferenza medesima nonché di acquisire la conferma del parere già reso in sede di A.I.A. riguardante la discarica di rifiuti ovvero nuovo parere da parte del servizio 2 dell'ARTA - DRA, circa le emissioni in atmosfera, nonché i chiarimenti da parte dei VV.F. di Messina;
- VISTO il verbale della Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 29/4/2013 trasmesso alla *Società* nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento con nota n. 23815 del 7/5/2013 conclusasi favorevolmente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni ivi riportate impartite dalle amministrazioni ed enti interessati, in particolare quelle di ordine ambientale nonché da parte del Servizio 10 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti in ordine alle opere di connessione, e valevole anche quale determinazione conclusiva del procedimento dell'amministrazione precedente ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della legge n. 241/1990;
- VISTA la nota prot. n. 11725 del 1/3/2013, con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3, nel rispetto delle disposizioni di cui al libro II, capi I, II, III e IV del D.lgs. n. 159/2011 (*Codice antimafia*) e s.m.i. inerenti alla documentazione antimafia entrate in vigore il 13/2/2013, ha richiesto le dichiarazioni relative ai soggetti di cui all'art. 85 del suddetto *Codice*;
- VISTA la nota prot. n. 13-041GA/GA/ep del 20/3/2013, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 22/3/2013 al n. 15968, con la quale la *Società* ha trasmesso le dichiarazioni richieste con la nota di cui al precedente visto nonché la carta generali dei vincoli richiesta in C.d.S.;
- VISTA la nota prot. n. 3121 del 12/3/2013, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/3/2013 al n. 14253, con la quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, a riscontro della nota prot. n. 12264 del 5/3/2013 di richiesta chiarimenti del Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3, comunica che l'attività di cui trattasi risulta in regola con gli obblighi previsti dalle norme antincendio;
- VISTA la richiesta di informazioni sulla *Società*, ai sensi dell'art. 91 del *Codice antimafia*, alla Prefettura-UTG di Palermo, trasmessa con nota prot. n. 17052 del 27/3/2013;
- CONSIDERATO che il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 92, comma 3, del suddetto *Codice*, è spirato in data 11/5/2013 e, pertanto, il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art. 11;

- VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto ai sensi del il *Protocollo di legalità* sopra menzionato che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, trasmesso dalla *Società* con nota del 10/6/2013 assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 11/6/2013 al n. 29919;
- CONSIDERATO che il Dipartimento regionale acque e rifiuti Servizio 10 - Pianificazione regolazione ed uso delle acque, sulla base dell'istruttoria positiva dell'Ufficio del Genio civile di Messina, ha espresso parere favorevole nell'ambito della suddetta C.d.S. decisoria con riguardo alle opere di connessione alla rete di distribuzione nel rispetto delle prescrizioni di legge ed alle condizioni ivi elencate;
- VISTA la nota prot. n. 184757 del 27/5/2013 assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 31/5/2013 al n. 28470, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso: N.O. del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea relativo alla posa in opera dell'elettrodotto su strada comunale; parere idraulico rilasciato dal Genio Civile medesimo e visure catastali delle particelle interessate all'elettrodotto;
- VISTA l'attestazione di versamento su c/c/p di € 181,00 per tassa di concessione governativa ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 641, trasmesso dalla *Società* con nota del 10/6/2013 assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 11/6/2013 al n. 29919;
- VISTA il parere favorevole, con prescrizioni, acquisito nell'ambito della C.d.S. decisoria ed allegato al relativo verbale di cui costituisce parte integrante, reso dal Dipartimento regionale dell'Ambiente Servizio 2 - Tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico con nota prot. n. 19911 del 26/4/2013, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 29/4/2013 al n. 22767;
- VISTE le note prot. n. 4307 del 20/10/2008, n. 1 del 29/11/2011, n. 12569 del 22/2/2013 e, in ultimo, prot. n. 32075 del 16/5/2013, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 29/4/2013 al n. 22767, con le quali l'A.R.P.A.- Struttura territoriale di Messina - U.O.S. Controlli ambientali, ha fornito indicazioni, chiarimenti e prescrizioni in merito alla normativa di riferimento nonché alle misurazioni in continuo alle emissioni in atmosfera;
- RITENUTO di aderire a quanto richiesto dalla suddetta Agenzia facendo proprie con il presente decreto le indicazioni e prescrizioni dettate;
- VISTA la nota prot. n. 1573/Gab del 24/6/2013, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 25/6/2013 al n. 32717 con la quale il Capo di Gabinetto dell'Assessore dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità ha comunicato che lo schema del presente decreto, inserito nell'Intranet della Segreteria Generale della Presidenza della Regione "Gestione Provvedimenti Governo", è stato registrato dall'applicativo informatico tra gli esitabili ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 377 del 4/10/2010;
- RITENUTO di poter provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con decorrenza dalla data del presente decreto, sussistendo i presupposti previsti dalla normativa vigente e risultando l'istruttoria coerente con i piani di azione contenuti nel PEARS approvato con *Deliberazione n. 1/2009*

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la OSMON S.p.A. con sede legale in Novara, corso Cavallotti n. 29 e sede amministrativa ed operativa in Borgo Vercelli (VC), via Vercelli n. 34/A - C.F. 02156020923 (di seguito *Società*), ai fini del ripristino della regolarità amministrativa, è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da discarica) presso la discarica di rifiuti solidi urbani sita nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) contrada Zuppà, da 7,80 MW termici e 3,192 MW elettrici nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso, foglio NCT 1 part. 224 (ex 184) per quanto riguarda l'impianto e foglio NCT 1 part. 161, 184, 185, 186, 187 e 223 per quanto riguarda le opere di connessione.
- Art. 2) Restano confermate a carico della Società le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento o, comunque, invitate a partecipare ma risultate assenti alle conferenze citate in premessa e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative che qui si intendono integralmente richiamate e riportate.
- Art. 3) Nella considerazione che l'impianto di che trattasi risulta già realizzato, la *Società*, a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, è onerata a verificare la conformità dell'impianto medesimo al progetto definitivo che, munito degli estremi di repertorio, viene allegato al presente decreto, nonché al

parere ambientale in premessa citato ed è autorizzata fin d'ora a porre in essere gli eventuali interventi di adeguamento:

- Relazione tecnica Progetto definitivo; - Dismissione impianto gruppi elettrogeni discarica di Mazzarrà Sant'Andrea; - Analisi delle possibili ricadute sociali occupazionali ed economiche a livello locale discarica di Mazzarrà Sant'Andrea;
- Tavola 01: Inquadramento territoriale – corografia;
- Tavola 02: Planimetria Catastale;
- Tavola 03: Planimetria generale degli impianti ;
- Tavola 04: Pozzo di captazione biogas;
- Tavola 05: Presidi di Gestione PG;
- Tavola 06: Planimetria Centrale Estrazione e Recupero Energetico;
- Tavola 07: Particolari e viste Gruppo Elettrogeno;
- Tavola 08: Particolare e viste centrale Estrazione biogas;
- Tavola 09: Schema generale funzionamento Impianto;
- Tavola 10: Schema unifilare impianto elettrico.

- Art. 4) La *Società* è onerata altresì a verificare che la connessione dell'impianto alla linea elettrica sia conforme a quanto prescritto dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità - Dipartimento regionale acque e rifiuti, Servizio 10 - Pianificazione regolazione ed uso delle acque, nella C.d.S. decisoria del 21/12/2011 nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti dal preventivo di connessione di ENEL Distribuzione S.p.A. ed in premessa meglio specificati ed è autorizzata fin d'ora ad porre in essere gli eventuali interventi di adeguamento.
- Art. 5) L'impianto, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, dovrà operare nel rispetto delle prescrizioni di cui alla note A.R.P.A., Struttura territoriale di Messina - U.O.S. Controlli ambientali, in premessa meglio specificate, nonché del parere reso con nota prot. n. 19911 del 26/4/2013 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, Servizio 2 - Tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico che qui si intendono integralmente richiamate.
- Art. 6) La *Società* è obbligata a realizzare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità nella misura del 3% (treper cento) dell'energia annualmente prodotta, compresi gli incentivi, a favore del comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), previo accordo con il Comune medesimo.
- Art. 7) La *Società* è tenuta a proprio totale carico al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione, per qualsiasi motivo, dell'impianto, in base al piano di dismissione in premessa indicato i cui costi sono stati quantificati pari ad € 41.976,20.
- Art. 8) L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato nonché del *Patto d'integrità* allegato e facente al presente decreto di cui fa parte integrante.
- Art. 9) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del suddetto *Codice Antimafia* o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati in premessa meglio specificati, che si intendono integralmente richiamate e riportate nel presente dispositivo.
- Art. 10) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di revoca, a preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione.
- Art. 11) La *Società* è obbligata, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, a comunicare preventivamente o fare istanza al Dipartimento regionale dell'Energia di ogni eventuale ipotesi di modifica dell'impianto autorizzato, per le valutazioni di competenza;
- Art. 12) La *Società* è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Art. 13) La Regione e le amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art 1.
- Art. 14) La *Società* è onerata della registrazione per estratto del presente decreto presso la competente Agenzia delle entrate nonché a curarne la pubblicazione per estratto nella G.U.R.S.
- Art. 15) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 10/7/2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Alberto Tinnirello)